

RISPARMIO & FUTURO

Siete pronti per un settembre di fuoco?
Il ceto bancario ha preparato centinaia di migliaia di azioni contro famiglie e PMI!
.... Non fateVi trovare impreparati !



Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXII– N°09 - 1° Settembre 2020

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS ETS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXII – N° 09- 1° Settembre 2020

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Elio Lannutti

Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 25 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.

Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE).

Sommario del n°9 – Settembre 2020

<i>Nel decennale della sentenza delle S.U. n. 24418: riflessioni sul c.d. saldo ricalcolato come unico parametro per l'individuazione della solutorietà delle operazioni bancarie.</i>	<i>03</i>
<i>ECOBONUS 110% in 5 mosse</i>	<i>09</i>
<i>Il piano di ammortamento e regime dell'interesse: strumenti occulti per variare il prezzo del finanziamento</i>	<i>12</i>
<i>Campagna 5 x 1000</i>	<i>15</i>
<i>Notizie Adusbef e finanziamenti</i>	<i>16.</i>

**Nel decennale della sentenza delle
S.U. n. 24418:
riflessioni sul c.d. saldo ricalcolato
come unico parametro per
l'individuazione della solutorietà
delle operazioni bancarie.**

(dell'Avv. Antonio TANZA)

<https://www.adusbef.it/articoli-e-studi/nel-decennale-della-sentenza-delle-su-n-244182010-riflessioni-sul-cd-saldo-riccalcolato-come-unico-parametro>

Ricorre quest'anno il decennale della storica sentenza delle S.U. n. 24418 del 2 dicembre 2010 (**Doc. 1**, che si allega nella sua interezza), storica in quanto la difesa del correntista, cui ebbi l'onore di partecipare, è riuscita a sventare il subdolo tentativo della filobancaria di “porre una lapide” sul diritto dei correntisti a ripetere le somme indebitamente trattenute dalle banche utilizzando lo scudo posto dalla lobby bancaria con il D.Lgs. 04 agosto 1999 n. 342 (c.d. *Salvabanche 1*). Infatti, se da un lato la difesa dei correntisti riuscì a far saltare dinanzi al Giudice delle leggi (sentenza 17 ottobre 2000 n. 425, dopo la discussione nel “Salone del Belvedere” della Consulta, essendo in ristrutturazione la storica *Sala delle udienze*) lo sconsigliato tentativo del Governo D'Alema di legittimare la retroattività della norma anatocistica (cfr. art. 25³ del D.Lgs. 04 agosto 1999 n. 342), dall'altro la filobancaria riuscì a far passare il ridicolo¹ principio del *pari binario*, così come poi disegnato dalla deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000.

Rimaneva, dunque, il compito per la potente ed opulenta lobby filobancaria di *azzerare* i giudizi instaurati nel decennio 2000-2010, aventi per oggetto il recupero dell'indebito anatocistico maturato prima del 2000 e, dunque, il nuovo campo di battaglia si focalizzò dinanzi alle S.U. della Cassazione su due temi fondamentali che la difesa dei clienti delle banche doveva scongiurare: il decorrere della prescrizione decennale dalla data di esecuzione di ogni singola operazione bancaria e il fatto che l'anatocismo annuale fosse la normale sostituzione alla declaratoria di nullità di quello trimestrale.

¹ Il principio del c.d. *pari binario* appare ridicolo in quanto non vi è parità quando il parametro di riferimento non è il cliente, ma il singolo contratto, sicché se uno stesso correntista apre un rapporto, ad esempio, di apercredito, che presuppone fisiologicamente una posizione debitoria, gli verrà applicato un regime di interessi con capitalizzazione

Le S.U., con la citata pronuncia n. 24418/2010, hanno definitivamente affermato, da un lato che: “Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”, mentre qualora il versamento sia stato effettuato su un conto corrente extrafido o *sine fido* avrà funzione solutoria e la prescrizione decorrerà da ogni singolo versamento²; dall'altro che, una volta accertata la nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale, gli interessi passivi addebitati dalla banca debbano essere computati senza alcuna capitalizzazione.

Il Governo Berlusconi con la legge 26 febbraio 2011, n. 10, art. 26¹ di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. *salvabanche 3*), dopo la vittoria dei clienti delle banche dinanzi alle S.U. nel 2010, aveva ritenuto di *salvare* nuovamente il ceto bancario introducendo una *norma interpretativa* che faceva decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione degli indebiti interessi anatocistici, dichiarati nulli dal momento dell'annotazione del conto corrente, senza considerare la natura solutoria o ripristinatoria delle singole rimesse del cliente, azzerando così i principi della sentenza delle S.U. n. 24418/2010 ed escludendo, di fatto, il riconoscimento degli effetti della dichiarata nullità della clausola anatocistica. Le difese dei clienti delle banche, all'alba dell'infausto provvedimento governativo, crearono un documento (datato e diffuso il 28 febbraio 2011), pubblicato su vari siti internet (ed ancora visibile su <https://issuu.com/iusondemand/docs/incosti>

trimestrale, mentre se lo stesso cliente ha un conto corrente di corrispondenza ordinario gli verrà applicato l'interesse annuale.

² Per ogni singolo versamento nell'ipotesi di conto corrente di corrispondenza *sine fido*, per la sola quota del versamento che sarà *extrafido* per l'ipotesi di superamento del fido concesso.

tuzionalit norma salvabanche a5, ma che si allega in cartaceo - **Doc. 2**), in cui invitavano tutti gli avvocati dei consumatori a presentare nelle udienze in corso l'eccezione di incostituzionalità del c.d. *salvabanche 3* (il documento fu presentato anche in un seminario tenutosi presso il Senato, il 15 marzo 2011, dal titolo "Anatocismo, usura, risparmio tradito: quale tutela?").

I risultati non tardarono ad arrivare: già il 10 marzo, il Tribunale di Benevento ed il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, seguiti poi da tanti altri, sollevarono l'eccezione di incostituzionalità del c.d. *salvabanche 3*.

La battaglia si tenne il 14 febbraio 2014 in Corte Costituzionale (non più nel "Salone del Belvedere", ma nella rituale "Sala delle udienze") con uno schieramento di difensori in gran parte identico a quello che si era affrontato dinanzi alle SU nel 2010. La Consulta con la sentenza n. 78, depositata il 05 aprile 2012 e pubblicata in G.U. l'11 aprile 2012 (<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=78>), ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dei parametri dell'eguaglianza e della ragionevolezza dell'art. 2⁶¹ della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, ripristinando così l'intero impianto della sentenza delle S.U. n. 24418/2010.

Dal 2012 sino ad oggi, la filobancaria, instancabilmente, ha effettuato una continua ricerca di erosione dei principi di diritto contenuti nella storica pronuncia che, nonostante gli attacchi, ha mantenuto la *ratio* ispiratrice.

Uno degli aspetti più pacifici, ma nello stesso tempo più gettonati dai potenti mezzi dalla filobancaria, è quello dell'assurda asserzione della validità del c.d. "saldo banca", al posto della validità del c.d. "saldo ricalcolato", nell'individuazione delle c.d. *operazioni solutorie* nei contratti di apercredito: per la banca, nonostante le nullità di numerose competenze bancarie, il parametro di riferimento per l'applicazione delle varie valutazioni dovrebbe restare l'invalido "saldo banca". L'illusione del ceto bancario di far passare l'invalido per valido, si manifestò quasi subito sul terreno delle

consulenze tecniche e, come al solito, le banche non mancarono certo, con il loro *metodo federiciano* e con i potenti mezzi di cui certamente dispongono, di avere la meglio in numerosi tribunali e corti che, contro ogni logica e diritto, hanno affermato la validità del c.d. *saldo banca*, seppur inficiato da numerosissime poste invalide (si considerino, solo per esempio, gli oneri derivanti dall'anatocismo, ecc.). Per brevità mi riporto ad uno scritto del 17 aprile 2013 (*Contratti bancari, ripetizione indebito e prescrizione: corti di merito a confronto*³ ancora presente nel web) in cui si evidenziavano alcune tematiche tra cui quella sul c.d. *saldo ricalcolato* come unico parametro per l'individuazione della solutorietà delle operazioni bancarie.

Appare evidente che se il contratto è viziato da nullità parziali (ad es. clausola anatocistica illegittima, ecc.), anche l'e/c porterà dei saldi viziati che non potranno, dunque, definire se quella eccezione rimessa sia solutoria o meno.

Solo previa epurazione degli estratti conto dagli effetti delle clausole nulle, con i conseguenti addebiti illegittimi, si può pervenire al c.d. "saldo ricalcolato": cioè si individuerà il limite dell'affidamento oltre il quale l'operazione è sempre da considerare extrafido e, quindi, si potrà vedere se quella specifica operazione sia solutoria o meno, nei sensi indicati dalla nota sentenza delle S.U. n. 24418 del 2 dicembre 2010.

La nota sentenza osservava sul punto:

"Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare

³
<https://www.altalex.com/documents/news/2014/>

[03/17/contratti-bancari-ripetizione-indebito-e-prescrizione-corti-di-merito-a-confronto](https://www.altalex.com/documents/news/2014/03/17/contratti-bancari-ripetizione-indebito-e-prescrizione-corti-di-merito-a-confronto)

versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere."

I concetti di "spostamento patrimoniale", di "versamenti eseguiti su un conto in passivo", ecc. comportano il doversi rapportare ad un "saldo reale", ad un "saldo legale", e non ad un saldo fantasioso e gonfiato da illegittimi, se non illeciti, addebiti.

La filobancaria, al contrario, nella patologica cecità di convenienza ritiene di individuare le c.d. *rimesse solutorie* in relazione alle (debite o indebite) annotazioni della banca, cioè basandosi sul c.d. "saldo banca" per come è piaciuto determinarlo e quantificarlo alla stessa banca durante lo svolgimento del rapporto, comprendendo, così, anche quelle competenze illegittime scaturite dalla nullità delle numerose clausole, come ad esempio quella anatocistica.

E' evidente, al contrario, come la CTU debba, a seguito dell'espunzione delle competenze indebite (anche in ossequio a quanto disposto dalla sentenza delle S.U. n.

24418/2010 eliminando, ad esempio, ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori), individuare le rimesse solutorie sulla base del "legittimo saldo" rideterminato dal CTU che, correttamente, dopo aver eliminato gli addebiti indebiti, ha ricalcolato separatamente sia gli interessi *intrafido* che quelli *extrafido* o *sine fido*, ricongiungendoli al saldo capitale alla chiusura del conto o alla prima rimessa dopo la scadenza dell'affidamento.

Il principio, nonostante l'ipocrita anatema "salviamo le banche", lanciato nel 2015 dagli ultimi guizzi del governo Renzi, è stato affermato dalla giurisprudenza di merito più competente in materia:

"... Peraltro va anche considerato che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla Banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Alla luce del considerevole credito emerso a favore del cliente appare più probabile che non tutte le rimesse fossero ripristinatorie come considerate dal CTU." Corte d'Appello di Bologna sentenza n. 2994 del 18 settembre 2017

"... il primo giudice ha correttamente disposto le indagini peritali che hanno condotto ad acclarare il credito del correntista, escludendo gli interessi ultralegali che risultavano pattuiti facendo ricorso all'uso su piazza. Peraltro, va anche considerato che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi, epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla Banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Da ciò consegue che solo ex post, ovvero dopo la ricostruzione dell'intero rapporto di dare/avere ad opera del CTU, sarà possibile valutare se alcune rimesse, indicate come solutorie dalla Banca, Io siano state in concreto, e per esse, considerare il

periodo di prescrizione decorrente dall'annotazione, invece che dalla chiusura del conto." Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 2920 del 26 novembre 2018

La quantificazione delle rimesse solutorie, deve essere effettuata sul saldo rideterminato e non sul saldo contabile "(...) *considerando il saldo rideterminato (con esclusione pertanto di importi non dovuti), si determina un saldo a favore del correntista pari a euro 91.339,93, dal quale debbono essere detratti gli importi non ripetibili, pari ad un totale di versamenti solutori di euro 48.885,90, determinando così un credito netto a favore del correntista pari a 42.454,03.*" Corte di Appello di Milano, sent. n. 176/2020 del 20 gennaio 2020

Dopo 10 anni di battaglie finalmente la Cass. civ., Sez. I, Cons. relatore Fidanza, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141 ha convalidato gli ovvii principi, applicati dalla più obbiettiva giurisprudenza di merito, emersi dall'applicazione della logica, del diritto e prima ancora dalla morale:

"La Banca ritiene erroneamente che, per ottenere l'effetto della irripetibilità del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la prescrizione, nel procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente ed alla individuazione delle rimesse solutorie, si debbano mantenere le indebite annotazioni effettuate dallo stesso istituto di credito. E', invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione." Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141

Inoltre, del tutto infondata e formulata in termini puramente astratti e fantasiosi è l'affermazione degli istituti di credito secondo cui gli interessi *intrafido* sarebbero esigibili

alle scadenze pattuite (solitamente trimestrali) e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento: non vi è dubbio, al contrario, che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (*intrafido*) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141).

In difetto di allegazione da parte della banca dell'esistenza di una tale pattuizione (in verità inesistente), si dovranno individuare le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale *intrafido*.

In ultima analisi va sottolineato che i principi dettati dalla Cassazione separano **il piano dell'azione di nullità** (peraltro imprescrittibile), da quello differente dell'**eventuale ripetizione dell'indebito o di rideterminazione del saldo**; per cui dapprima si ricalcola il dare-avere epurandolo dalle competenze illegittime (in quanto derivanti dall'applicazione di clausole nulle), e successivamente si individuano i singoli versamenti *solutori* in base ai c.d. "**saldi ricalcolati**" operazione dopo operazione.

Più in dettaglio:

1° fase (quella della imprescrittibile dichiarazione di nullità): si ricalcola il rapporto eliminando tutte le competenze non dovute (sulla base dei quesiti posti dal Giudice) derivanti dall'applicazione di interessi ultralegali, valute, CMS, spese e commissioni, anatocismo, ecc. (determinando così le competenze dovute);

2° fase: si determinano, nel periodo interessato dalla prescrizione (ovvero nel periodo ultradecennale rispetto alla data di notifica della domanda o interruzione della prescrizione), tutte le rimesse *solutorie* o meglio la *parte solutoria* di ogni singolo versamento prendendo come base di partenza il **saldo ricalcolato operazione dopo operazione** (la nullità dell'anatocismo trimestrale, fa venir meno la chiusura fittizia c.d. "*saldo banca*" delle operazioni a fine trimestre: il saldo ricalcolato è il saldo rilevabile dopo ogni operazione);

3° fase:

si determina in che misura le rimesse solutorie di cui alla 2° fase “pagano” **le sole ed eventuali competenze legittime in extra-fido, con esclusione di qualsivoglia competenza anatocistica** (una volta individuate le rimesse solutorie, queste pagheranno parzialmente o totalmente le sole competenze in extra-fido e/o le scoperture in linea capitale eventualmente verificatesi, essendo l’interesse ultralegale maturato, ma non scaduto);

Aperredito da utilizzarsi con scoperto in c/c di corrispondenza fino ad € 100.000,00					
Data	anno	Descrizione operazioni	Importo	anno	Saldo (credito/debito)
01/01/2019	2019	Prilavoro	-1.000,00		99.000,00
01/01/2019	2019	Prilavoro	1.000,00		100.000,00
01/01/2019	2019	Competenza legittima	-1.000,00		99.000,00
01/01/2019	2019	Veramente Solvatore	2.100,00		101.100,00
01/01/2019	2019	Veramente Solvatore	-2.100,00		99.000,00
01/01/2019	2019	Ripristinamento di capitale € 100.000 a capitale	100.000,00		199.000,00
01/01/2019	2019	Competenza legittima	-100,00		198.900,00
01/01/2019	2019	Veramente Solvatore	100,00		199.000,00
01/01/2019	2019	Bilancio	-100,00		198.900,00
01/01/2019	2019	Ripristinamento di capitale € 100.000 a capitale	100.000,00		298.900,00

4° fase finale unica:

Solo con la chiusura del conto si potrà determinare l’entità dell’ultimo pagamento degli interessi maturati durante l’evolversi del rapporto e scaduti con la chiusura del conto.

Ovviamente, vanno tenute presenti tutte le modifiche legislative dell’art. 120 TUB che ha reso esigibili ed in maniera differente nel tempo gli interessi ultralegali.

L’art. 821³ c.c. regola la modalità di acquisto dei frutti civili, cioè quella del “giorno

per giorno” che, per gli interessi dei capitali, letteralmente significa utilizzo del regime semplice: dunque, l’utilizzo del regime composto deve essere chiaramente esplicitato in contratto in ottemperanza del “dovere di correttezza e buona fede (che) in ambito bancario implica l’obbligo di fornire **informazioni esatte e di non addebitare poste indebite**” (cfr. Civile Ord. Sez. 1 Num. 34535 del 27/12/2019)⁴.

In dottrina, autorevole è la distinzione tracciata da Paolo FERRO-LUZZI (*Dell’anatocismo, del conto corrente bancario e di tante altre cose poco commendevoli*, RiDP, 2000, III, 402 e ss.) tra **interessi scaduti** (di cui all’art. 1283 c.c.) ed **interessi semplicemente maturati** che, secondo la regola di cui all’art. 821³ c.c. “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”.

Bruno INZITARI (*Delle obbligazioni pecuniarie in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, 2011, 586, nota 8) osserva che neppure l’art. 1284 c.c. può dare una nozione di interesse scaduto: infatti, come è stato osservato (cfr. *ex multis* Tribunale Mantova 12 luglio 2008 in www.ilcaso.it), l’art. 1284 c.c. non stabilisce che al termine di ciascun periodo di riferimento (cioè a fine anno) detti frutti si debbano cumulare con il capitale.

Solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 1283 c.c. e art. 120 TUB⁵), gli

⁴ La materia della trasparenza bancaria, segnatamente sotto il profilo della rappresentazione al cliente del complessivo ed effettivo costo del credito è stata oggetto tra il 1992 e il 2016 di ripetuti interventi normativi, in parte endogeni e in parte di origine eurounitario. Alcuni di questi interventi, segnatamente la delibera CICR 4 marzo 2003 e la successiva determina 25 luglio 2003 della Banca d’Italia, interessano operazioni bancarie tipiche, concluse con clientela professionale e consumatori. Altri interventi, in particolare il d. lgs. 13.8.2010 n. 141, che ha recepito la direttiva 2008/48/UE (in tema di credito al consumo), e il d. lgs. 21.4.2016 n. 72, che ha recepito la direttiva 2014/17/UE (in tema di contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili) riguardano esclusivamente contratti bancari conclusi con consumatori.

⁵ L’art. 120 c. 2 TUB, è norma imperativa, imperatività che viene trasmessa alla delibera CICR 9.02.2000, è altresì norma speciale rispetto all’art. 1283 c.c. che ha natura generale, da qui il noto brocardo: *lex specialis derogat generali*.

L’art. 120² TUB (comma sostituito prima dall’art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e, successivamente, così modificato dall’art. 17-bis, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49) così recita: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli

interessi possono produrre nuovi interessi e questo fenomeno è detto *capitalizzazione composta*: ciò accade quando gli interessi entrano far parte del capitale affinché producano a loro volta nuovi interessi insieme al capitale originario.

La normativa sull'anatocismo ha subito varie modifiche, tempo per tempo, e quindi nel ricalcolo bisogna tener conto del principio generale del *tempus regit actum*, poiché è innegabile che ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.

In ultima analisi, per effettuare il ricalcolo non è necessario ricorrere a particolari e complessi programmi di calcolo o software professionali (utili solo a chi li produce), dato che è sufficiente una semplice formula condizionale, da inserire in un qualsiasi foglio elettronico, che restituisca il valore relativo al versamento che eccede il fido accordato, limitatamente alla parte relativa alla differenza fra lo scoperto ed il limite del fido e nel momento in cui si verifica il superamento dell'accordato.

Prima di applicare la formula sopra proposta è, però, **necessario "costruire manualmente" il saldo** (che potremmo definire *ricalcolato*), e che tiene in debita considerazione tutti i disposti normativi, giurisprudenziali e codicistici: **detto saldo è formato dal saldo il linea capitale, dalle competenze legittime e dalla sola parte di competenze "pagate" con quei versamenti che solo confrontati con questo saldo sono correttamente considerabili solutori.**

Quindi una metodologia corretta da applicare è un processo iterativo che **indica quali sono i versamenti solutori solo in corso di ricalcolo**, che non perde mai di vista

sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

- 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- 2) il cliente può autorizzare, anche **preventivamente**, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

⁶ Cassazione civile, sezione 1, sentenza 17 dicembre 1994, n. 10869: "Nel contratto di apertura di

i limiti temporali di applicazione e precisamente: il periodo antecedente il decennio l'atto interruttivo della prescrizione, il fatto che **la parte di rimessa che riveste natura solutoria non potrà mai essere superiore alla differenza fra lo scoperto ed il limite del fido**, così come **la rimessa solutoria non potrà mai eccedere l'importo delle competenze legittime sino a quel momento maturate.**

L'inapplicabilità del saldo banca, ovvero dei saldi rinvenienti dall'esame degli e/c bancari, è stato ampiamente dibattuto (seppur inutilmente, essendo un'offesa alla comune intelligenza il voler considerare il falso saldo degli e/c bancari come data di partenza di un ricalcolo) e perfino la stessa Sentenza **24418/2010 S.U.** a pagina 13 riporta "*...e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin li computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi.*"

Un marchiano errore (ovvero consapevolezza di voler diminuire il *quantum* della domanda del maltolto) compiuto da taluni tecnici filobancari è di considerare solutorie (ovvero *extrafido*) **tutte le rimesse e per l'intero importo**: la sentenza n. 1994 10869 Cass.⁶ ha stabilito che "*nel contratto di apertura di credito regolata in conto corrente, le singole rimesse effettuate sul conto dell'imprenditore poi fallito, nel periodo sospetto di cui all'art.67, comma 2, L.F., quando il conto sia scoperto, sono revocabili per la parte relativa alla differenza fra lo scoperto ed il limite del fido, atteso che lo scoperto costituisce per la*

credito regolata in conto corrente, le singole rimesse effettuate sul conto dell'imprenditore poi fallito, nel periodo di cui all'art. 67 comma 2 l.fall., quando il conto sia "scoperto" (per il superamento del fido), sono revocabili per la parte relativa alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido - senza che la revocabilità debba essere contenuta nel limite del divario tra il massimo scoperto extrafido ed il saldo a chiusura conto - atteso che lo scoperto di conto costituisce per la banca un credito esigibile e che la rimessa, non creando nuova disponibilità per il cliente, ha carattere solutorio.

registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano di cui all'art.7 L.383/2000;

f) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 242/92, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per poter beneficiare del bonus del 110% è necessario che i lavori previsti dalla norma siano eseguiti congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o se non è possibile in quanto l'edificio o l'unità familiare sono già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

2) PER QUALI INTERVENTI E' AMMESSO il BONUS al 110%

• Interventi TRAINANTI e LIMITE FINANZIABILITÀ

A) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese variabile in funzione del numero di unità immobiliari (La detrazione di cui alla presente lettera è prevista in 50.000,00 euro se edificio unifamiliare, 40.000,00 euro per condomini sino a 8 unità immobiliari, 30.000,00 euro per condomini oltre le 8 unità immobiliari) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

B) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari,

nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. (La detrazione di cui alla presente lettera è prevista in 30.000,00 euro per gli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, in 20.000,00 euro per edifici fino a otto unità immobiliari per ciascuna unità immobiliare, ovvero in 15.000,00 euro per edifici con più di otto unità immobiliari, per ciascuna unità immobiliare, ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

C) interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n.63 del 2013 (cd. sismabonus). I lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti, purché situati in zona sismica 1, 2 o 3. La spesa massima agevolabile è di 96.000 euro a unità immobiliare.

• INTERVENTI TRAINATI

A) efficientamento energetico rientranti nell'ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1); la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

B) l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013; la detrazione prevista è calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000.

C) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 96.000 riferito all'intero impianto.

D) l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

3) SU QUALI IMMOBILI E' AMMESSO

- A) unità immobiliare sita all'interno di edifici (prime o seconde case)
- B) edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (prime o seconde case); Il Superbonus NON spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

4) MODALITA' OPERATIVE (i 5 passaggi clou)

- A) Ape preventiva secondo i disciplinari dettati dal MISE (serve a valutare la classe di efficienza energetica dell'immobile);
- B) Verifica requisiti tecnici, catastali, agibilità, abitabilità, perizia tecnica asseverata, autorizzazioni;
- C) Realizzazione intervento completo entro il 31.12.2021 e comunicazione dati ad ENEA, GSE, MEF ed AE, Comune;
- D) APE di chiusura (l'APE di chiusura deve offrire un risultato di almeno due classi energetiche in meno);
- E) Eventuale cessione dell'intero credito fiscale (in tal caso serve il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati) e/o fascicolo al commercialista per la detrazione fiscale in 5 anni (in questo caso l'importo che sarà ammesso per la detrazione non potrà superare l'imposizione fiscale del singolo contribuente per ogni anno, per cui eventuali eccedenze per anno resteranno a favore dell'amministrazione dello stato)

5) CUMULO con ALTRI BONUS

- A) **BONUS FACCIATE scade il 31/12/2020:** L'agevolazione consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti (interventi sulle strutture opache della facciata, lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi; la pulizia della facciata; la tinteggiatura esterna dell'edifici) ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata) così come definiti ai sensi del DM 1444/68. Sono pertanto escluse le case isolate di campagna. Qualora un Comune non abbia

adottato la suddivisione prevista per il beneficio occorre che "gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal DM 1444/68".

B) **BONUS VERDE scade il 31/12/2020:** l'agevolazione prevede la detrazione in 10 anni del 36% per le spese di riqualificazione o realizzazione di terrazzi, balconi e giardini, a opera di soggetti IRPEF e condomini, sino ad un massimo di 5.000 euro a unità immobiliare.

C) **BONUS RISTRUTTURAZIONE scade il 31/12/2020:** consente la detrazione in 10 anni per lavori di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (soggetti IRPEF) del 50% delle spese sostenute, sino a un massimo di 96.000 euro a unità immobiliare.

D) **ECOBONUS scade il 31/12/2021:** prevede una detrazione del 65% in 10 anni sulle spese sostenute da condomini e privati per interventi di coibentazione dell'involucro edilizio per un massimo di spesa pari a 92.300 euro a unità immobiliare. Se la detrazione interessa più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e riguarda gli interventi sulle parti condominiali, l'aliquota di detrazione viene elevata al 70-75% con una spesa massima di 40.000,00 euro per unità immobiliare.

E) **ECOSISMA BONUS scade il 31/12/2021:** prevede una detrazione massima dell'80/85% in 10 anni sulle spese sostenute per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, fino ad un massimo di 136.000 euro per unità immobiliare.



Avv. Vincenzo LAUDADIO
Vicepresidente Adusbef Puglia – Direttivo Nazionale

Il piano di ammortamento e regime dell'interesse: strumenti occulti per variare il prezzo del finanziamento

dell'avv. Antonio TANZA

<https://www.adusbef.it/articoli-e-studi/il-piano-di-ammortamento-e-regime-dell'interesse-strumenti-occulti-per-variare-il-prezzo-del-finanziamento>

La banca nel predisporre il contratto di mutuo solitamente si limita ad indicare il tasso nominale annuo (TAN), la data di inizio del finanziamento e la sua scadenza, la periodicità delle rate, allegando il relativo sviluppo del piano di ammortamento, senza però fornire alcuna indicazione economica riguardo al piano di ammortamento prescelto, e soprattutto al regime degli interessi adottato (semplice o composto), nonché alle modalità di calcolo adottate.

Nessun contratto di finanziamento esplicita come il metodo di ammortamento imposto, nonché e soprattutto il regime di capitalizzazione prescelto, modificando sensibilmente il prezzo finale del finanziamento a parità di tasso nominale TAN.

Ad esempio, tangibile differenza nasce dalla diversa scelta del piano di ammortamento del prestito; infatti, un calcolatore della rata del mutuo trasparente è reperibile sul portale https://www.amministrazionicomunali.it/strumenti/piano_ammortamento.php# in cui dà la facoltà all'utente di formulare un calcolo della rata di mutuo utilizzando diverse tipologie di ammortamento, nel caso di specie francese o italiano: questa è correttezza ed educazione finanziaria.

Ma vi è di più.

Infatti, bisogna tener conto che sia nel piano di ammortamento all'italiana, che nel piano di ammortamento alla francese, il calcolo degli interessi passivi per il cliente della banca potrà

essere sviluppato o in regime semplice o in regime composto, giungendo ovviamente a risultati visibilmente differenti: in quanto l'applicazione del regime composto determina un pagamento di interessi, ben più gravoso rispetto a quello semplice.

Detta circostanza, così rilevante in un negozio che ha come oggetto la vendita del denaro, deve essere evidenziata chiaramente in contratto onde evitare che il cliente della banca cada in errore e, ciò, con un comportamento evidentemente doloso da parte di un professionista del credito come è la banca.

Detta opacità permane perfino nel portale di BankItalia, istituzione preposta al controllo dell'attività bancaria, dove nel "*Calcolatore della rata del mutuo*" omette di specificare che il calcolo è operato con il regime della capitalizzazione composta, quando il regime codicistico naturale è quello semplice⁷, operando così una perfetta *mala educación* finanziaria!

La circostanza è stata valorizzata dal Tribunale di Roma, con la sentenza del 29 Maggio 2019, della Dott.ssa Antonella Zanchetta, che ha sottolineato come tra gli elementi essenziali del contratto di mutuo rientrano, tra gli altri, l'indicazione della tipologia più onerosa del piano di ammortamento (francese o, ad esempio, italiano) e del regime di capitalizzazione (semplice o composto), sottolineando come la mancata indicazione di tali elementi configura anche la violazione dell'obbligo informativo ex art. 117 TUB.

Quella parte della magistratura che ha veramente colto la problematica (non limitandosi alla mera copiatura di concetti avulsi dalla realtà matematica partoriti dalla nota *cultura filobancaria*⁸), non manca di porre nelle CTU dei quesiti, semplici e lineari, volti a smascherare il *sofisma*⁹ utilizzato dal *ceto bancario* - ma non solo - per celare il dolo

⁷ [Qual è il codice di calcolo utilizzato da Bankitalia per le rate di un mutuo? di Graziano ARETUSI, 25 marzo 2020, su LinkedIn](#)

⁸ Da ultimo cfr. Corte di Appello di Roma, sentenza n. 731/2020 del 30 gennaio 2020, che ha ribadito l'incongruenza, illogica ed anche matematicamente assurda impostazione filobancaria "*tradizionale*" che esclude qualunque effetto anatocistico (palese o occulto) nel piano di ammortamento alla francese, asserendo, in forma follemente dogmatica il principio: "si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione

di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto, la violazione del divieto di anatocismo".

⁹ "*Con sofisma si fa riferimento ad un'argomentazione capziosa e fallace, apparentemente valida ma fondata in realtà su errori logici formali o ambiguità linguistiche determinate dall'atteggiamento eristico e dall'intento volutamente ingannevole. Si differenzerebbe dal paralogismo, in cui l'errore sarebbe inconsapevole*" così [Graziano ARETUSI in Regime composto e generazione di interessi sugli interessi, 27 novembre 2019, in LinkedIn](#).

contrattuale utilizzato per indurre in errore il cliente: ad esempio il Tribunale civile di Lecce, Dott. Agnese Di Battista, ordinanza in proc. Nr. 4038/2017, del 15 aprile 2020, è un ottimo esempio di quesito utilizzato da un magistrato per capire “*il sofisma bancario*”¹⁰.

Ciò a riprova che il normale consumatore, cliente della banca, non è in grado di cogliere il prezzo dell’interesse reale che va a corrispondere alla banca e non cogliere il prezzo significa non potersi autodeterminare consapevolmente nella conclusione del negozio, in quanto la sua volontà non si è formata correttamente ma in modo viziato e si è esposto così ad una scelta errata e, com’è noto, “*errantis nulla voluntas est*”, specialmente quando la banca è un “*deceptor*”, in quanto professionista del credito.

Con degli esempi apparirà chiaro come la scelta della tipologia del piano di ammortamento e, all’interno di questo il regime degli interessi (semplice o composto) utilizzato, comporta per la banca notevoli introiti che non vengono percepiti dal cliente.

Vediamo nei 4 esempi che seguono i diversi costi del finanziamento subiti dal cliente (a parità di tasso, di numero e periodicità di rate, nonché di capitale prestato) utilizzando tipologie di ammortamento differenti (francese o italiano) e regime di capitalizzazione (semplice o composto):

a) Il piano di ammortamento con metodo Francese

Il piano di ammortamento con metodo Francese (o “progressivo”) di un prestito o mutuo prevede che le rate siano posticipate e che l’importo erogato venga restituito con gli interessi in rate costanti ovvero di uguale importo.

Ciascuna rata è comprensiva di parte del capitale (quota capitale) e degli interessi (quota

interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo).

Nel metodo “*alla francese*” la quota di interessi è più alta all’inizio e si riduce durante l’ammortamento, mentre la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce in maniera progressiva.

Detto piano può essere sviluppato o con capitalizzazione composta o semplice, giungendo a differenti risultati:

- Piano di ammortamento - Importo Euro 100.000,00

Durata Anni:	20
Frequenza rata:	Mensile
Totale di rate:	240
Tasso di interesse:	5%
Tipo di ammortamento:	di Francese con rata costante
Regime:	Capitalizzazione composta
Data prima scadenza:	01/03/2020

Prima e ultima rata:

Rata	Scadenza rata	Capitale	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito capitale residuo	Tot interessi
1	01/03/2020	100.000,00	606,96	243,29	363,67	99.756,71	496,97
240	01/03/2040	600,77	606,96	100,22	506,74	0,00	124.451,41

- Piano di ammortamento - Importo Euro 100.000,00

Durata Anni:	20
Frequenza rata:	Mensile
Totale di rate:	240
Tasso di interesse:	5%
Tipo di ammortamento:	di Francese con rata costante
Regime:	Capitalizzazione semplice
Data prima scadenza:	01/03/2020

Prima e ultima rata:

Rata	Scadenza rata	Capitale	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito capitale residuo	Tot interessi
1	01/03/2020	100.000,00	606,97	185,35	421,62	99.814,64	496,97
240	01/03/2040	600,77	606,97	600,77	0,00	0,00	114.451,41

b) Il piano di ammortamento con metodo Italiano

Il Piano di ammortamento con metodo Italiano con rata variabile è più semplice da calcolare e prevede una quota capitale costante

concettuali e metodologiche” Rivista IL RISPARMIO, 2019 - I, pagg.115-151 <https://openstat.it/matematica-finanziaria-econometria-anatocismo/sullammortamento-dei-prestiti-in-regime-composto-e-in-regime-semplice-alcune-considerazioni-concettuali-e-metodologiche/>

- C. Mari, G. Aretusi, “*Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime lineare*”, Rivista IL RISPARMIO, 2018 - I, pagg.25-45 <https://openstat.it/research-applied-statistics/sullesistenza-e-unicita-dellammortamento-dei-prestiti-in-regime-lineare/>

¹⁰ Per i matematici, in buona fede, che volessero realmente approfondire gli aspetti matematici e tecnici, in queste pubblicazioni è stato dimostrato in maniera rigorosa come il regime composto produce, sempre e comunque, interessi sugli interessi. Nei medesimi elaborati è stato proposto il modello naturale (ai sensi dell’art. 821³ c.c.) per la elaborazione di piani di ammortamento in regime semplice:

- C. Mari, G. Aretusi, “*Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni*

e una quota interessi variabile e decrescente nel tempo calcolata sull'ultimo debito residuo.

Detto piano può essere sviluppato o con capitalizzazione composta o semplice, giungendo a differenti risultati:

- Piano di ammortamento - Importo Euro 100.000,00

Durata Anni:	20
Frequenza rata:	Mensile
Totale di rate:	240
Tasso di interesse:	5%
Tipo di ammortamento:	Italiano con quota capitale costante
Regime:	Capitalizzazione composta
Data prima scadenza:	01/03/2020

Prima e ultima rata:

Rata	Scadenza rata	Capitale	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito capitale residuo	Tot interessi
1	01/03/2020	100.000,00	833,33	416,67	416,67	99.283,33	416,67
240	01/02/2040	416,67	416,67	416,67	0,00	0,00	98.563,33

- Piano di ammortamento - Importo Euro 100.000,00

Durata Anni:	20
Frequenza rata:	Mensile
Totale di rate:	240
Tasso di interesse:	5%
Tipo di ammortamento:	Italiano con quota capitale costante
Regime:	Capitalizzazione semplice
Data prima scadenza:	01/03/2020

Prima e ultima rata:

Rata	Scadenza rata	Capitale	Rata	Quota capitale	Quota interessi	Debito capitale residuo	Tot interessi
1	01/03/2020	100.000,00	833,33	416,67	416,67	99.283,33	416,67
240	01/02/2040	416,67	416,67	416,67	0,00	0,00	98.143,33

Come si vede dai 4 esempi, pur mantenendo le pattuizioni contrattuali invariate, e giocando sul tipo di ammortamento e sul regime di calcolo degli interessi (voci NON SPECIFICATE nelle pattuizioni letterali del contratto ma adottate di fatto nel piano di ammortamento utilizzato) si perviene a 4 differenti costi degli interessi che l'utente va a pagare:

- a)** ammortamento alla francese in regime di interesse composto: 58.389,38
- b)** ammortamento alla francese in regime di interesse semplice: 44.486,41
- c)** ammortamento all'italiana in regime di interesse composto: 50.208,33
- d)** ammortamento all'italiana in regime di interesse semplice: 38.837,99

In apparente parità di condizioni (mutuo con capitale di € 100.000,00, della durata di 20 anni, con rata mensile, al tasso d'interesse nominale del 5% annuo), tra la peggiore ipotesi

per il cliente (€ 58.389,38) e la migliore ipotesi (€ 38.837,99) per il cliente vi è una sensibile differenza (€ 19.551,39) che si traduce ovviamente ad un importante aumento del prezzo del finanziamento, aumento del tutto occulto e surrettizio, non esplicitato in contratto.

Detta differenza di prezzo non può limitarsi ad essere ridotta nella pacifica quanto dolosa violazione del dovere di informazione, ma comporta la caducazione di un negozio la cui volontà è stata pesantemente distorta: l'aumento surrettizio di un terzo del prezzo di vendita del denaro non è certo un vizio da nulla, specialmente in un negozio che ha proprio per oggetto la vendita di denaro.

Da queste evidenze dimostrabili scientificamente è possibile trarre due grosse verità:

A parità di condizioni, la scelta della tipologia di ammortamento comporterà una sensibile variazione degli esborsi finali sopportati dall'utente.

Sempre a parità di condizioni, compreso anche il piano di ammortamento prescelto (che sia francese o italiano non importa), il SOLO diverso regime di capitalizzazione prescelto, farà variare sensibilmente sia il totale degli interessi sborsati dall'utente, sia il tasso effettivo (TAE) dell'operazione, potendosi configurare un TAE in semplice e un TAE in composto, che portano a risultati in termini assoluti sensibilmente diversi, con un piano di ammortamento in composto sempre e qualunque esso sia (francese, italiano, etc...) più oneroso di quello in semplice.

Finché la magistratura non recepirà nelle proprie sentenze questo elementare meccanismo utilizzato dalle lobby bancarie e finanziarie per falsare il mercato del credito, continueremo ad assistere alla sottoscrizione di contratti opachi ed a leggere articoli ancora più confusionari intrisi di formule matematiche la cui comprensione sfugge agli occhi dei clienti della banca.






Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps Ets**

Socio ordinario (validità biennale)	- 25 euro (12,50 euro per anno)
Socio ordinario (validità annuale)	- 12,50 euro
Socio ordinario simpatizzante (validità biennale)	- 5 euro (2,50 euro per anno)
Socio ordinario simpatizzante (validità annuale)	- 2,5 euro
Socio ordinario sostenitore (validità annuale)	- 100 euro e oltre

✚ VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE

IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;

✚ OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;

✚ OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp

✚ OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (<https://www.adusbef.it/sedi>);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nell'anno 2019: importo: € 7.896,92 Erogato da: MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono originale anno 2017-2018; importo: € 3.392,06 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori- Terra dei fuochi; importo: € 600,00 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Caccia al tesoro; importo: € 71.162,06 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono Originale; importo: € 17.210,00 Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio – Map 7; importo: € 65.164,91 Erogato da: MISE per il tramite di Federconsumatori Nazionale – progetto Er@ Digitale; Importo: € 13.012,59 Erogato da: Cinque per Mille - Oggetto: erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2017 2016; Importo: € 36.533,65 Erogato da: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria ANNO RIF. CONTR. 2018.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”
